



COMUNE DI MENCONICO

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.38 DEL 18/12/2023

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AL 31.12.2022 DAL COMUNE DI MENCONICO AI SENSI DELL'ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - DETERMINAZIONI IN MERITO

L'anno **duemilaventitre** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Bertorelli Paolino - Presidente	Sì
2. Cerati Agostino - Consigliere	No
3. Stafforini Pierangelo - Consigliere	Sì
4. Erbi Ettore - Consigliere	Sì
5. Rossi Matteo - Consigliere	Sì
6. Luciani Francesca - Consigliere	No
7. Forza Gabriella - Consigliere	Sì
8. Zanocco Laura - Consigliere	Sì
9. Farina Stefano - Consigliere	No
10. Figallo Fabio - Consigliere	No
11. Callegari Alessandro - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. Sfondrini Massimo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Bertorelli Paolino** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AL 31.12.2022 DAL COMUNE DI MENCONICO AI SENSI DELL'ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - DETERMINAZIONI IN MERITO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo dei beni immobili facenti parte del patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che in base all'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 sussiste l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *"annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione) le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano

della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
3. ricadano nelle casistiche previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale Comunale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che:

- possono ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici, da parte delle amministrazioni pubbliche, alle società in house sulle quali è esercitato dalle stesse il controllo analogo o il controllo analogo congiunto ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3),
- le società in house possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale riassunto come segue:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

quota di partecipazione diretta

ASM VOGHERA SPA

0,0009%

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Denominazione società	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione
ASM Vendita e Servizi Srl	ASM VOGHERA S.P.A.	100,00	0,0009
Reti Di. Voghera S.r.l.	ASM VOGHERA S.P.A.	100,00	0,0009
ASMT Tortona S.p.A.	ASM VOGHERA S.P.A.	74,28	0,000669
A2E Servizi S.r.l. in liquidazione	ASM VOGHERA S.P.A.	35,00	0,000315
S.A.P.O. Società Autoservizi Pubblici Oltrepo S.r.l.	ASM VOGHERA S.P.A.	25,00	0,000225
Voghera Energia S.p.A.	ASM VOGHERA S.P.A.	20,00	0,00018
Pavia Acque S.c.a.r.l.	ASM VOGHERA S.P.A.	19,19	0,000173
GAL Oltrepo Pavese S.r.l.	ASM VOGHERA S.P.A.	2,40	0,000022
Broni Stradella Pubblica S.r.l.	ASM VOGHERA S.P.A.	0,76	0,000007
Banca Centropadana Credito Cooperativo S.c.a.r.l.	ASM VOGHERA S.P.A.	0,09	0,00000081
Gestione Ambiente S.p.A.	ASMT TORTONA S.P.A.	40,00	0,000267
Gestione Acqua S.p.A.	ASMT TORTONA S.P.A.	33,10	0,000221

Iren Laboratori S.p.A.	ASMT TORTONA S.P.A.	2,43	0,000016
------------------------	---------------------	------	----------

Considerato che ai sensi del citato art. 20, T.U.S.P., in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti;

Considerato che il Comune di Menconico detiene nei confronti della Società ASM Voghera SPA una partecipazione diretta minoritaria pari allo 0,0009%;

Verificato che sussistono le motivazioni, nel rispetto delle azioni di contenimento dei costi ex art. 19, comma 5 del D. Lgs. 175/2016, per mantenere la partecipazione diretta della Società ASM Voghera SPA, detenuta da questa Amministrazione, in quanto la Società stessa attualmente gestisce i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento RSU ed i servizi di igiene ambientale e svolge per conto di Pavia Acqua S.c.a.r.l. la gestione del servizio idrico integrato e che, pertanto, tale Società rientra in una delle finalità di cui all'art. 4, del D. Lgs n. 175/2016 e s.m.i.;

Considerato che il Comune di Menconico detiene, tramite la Società partecipata direttamente ASM Voghera S.p.A., un numero di quote minoritarie di partecipazione indirette in altre società e che pertanto, in alcuna misura, il Comune stesso può decidere su di esse non avendo alcun tipo di controllo;

Considerato inoltre quanto indicato negli orientamenti del Consiglio di Stato, i quali tendono a confermare tale impostazione, relativa all'impossibilità sia giuridica che pratica, da parte del singolo Comune socio, che non detenga il controllo della società direttamente partecipata, di incidere in qualche misura sulle decisioni relative alla società partecipata indirettamente, nonché di esercitare su quest'ultima un qualche tipo di controllo (cfr. pareri della Corte dei Conti Lombardia 46/2007 e 20/2009).

Richiamati:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Decreto Sindacale n. 3 del 25 maggio 2015;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25, in data 28/09/2017, di revisione straordinaria delle partecipazioni effettuata ai sensi dell'art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175, e s.m.i., provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28.12.2022, relativa all'ultima razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Menconico;

Preso atto:

- del parere favorevole ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 1 (Consigliere Callegari), contrari nessuno, espressi ai sensi di legge, su n. 7 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Nel richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) di dare atto che sussistono le motivazioni per mantenere la partecipazione diretta della Società ASM Voghera S.p.A. detenuta da questa Amministrazione con una quota pari allo 0,0009%, in quanto la Società stessa è attualmente affidataria e svolge per conto di questo comunale i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento RSU e dei servizi di igiene ambientale e svolge per conto di Pavia Acqua S.c.a.r.l. la gestione del servizio idrico integrato, rientrando, pertanto, in una delle finalità di cui all'art. 4, del D. Lgs n. 175/2016 e s.m.i.;
- 2) di dare atto, per le ragioni espresse nelle premesse della presente deliberazione, che il Comune di Menconico detiene per il tramite della Società ASM Voghera S.p.A. delle partecipazioni indirette minoritarie sulle quali non ha possibilità di esercitare alcuna influenza o decisione in merito;
- 3) di approvare la scheda di revisione periodica relativa all'annualità 2022, come da allegato al presente provvedimento;
- 4) di dare atto, in merito alla partecipata indiretta A2E Servizi S.r.l., che la procedura di liquidazione è ancora in corso e che se ne ipotizza la chiusura entro il 31/12/2024;
- 5) di dare atto, in merito alla partecipata indiretta S.A.P.O. S.r.l., che la medesima è stata posta in liquidazione volontaria, non essendoci prospettive di redditività positive future, e che si ipotizza la chiusura della procedura di liquidazione entro il 31/12/2024;
- 6) di dare atto, in merito alla partecipata indiretta Banca Centropadana Credito Cooperativo S.c.a.r.l., che la Società è risultata in utile sia nell'esercizio 2021 che 2022, pertanto non ricorrono alla data di rilevazione le condizioni di cui all'art. 20, comma 2, D. Lgs. 175/2016 per la dismissione della partecipazione;
- 7) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Successivamente, visto il termine di scadenza per l'adozione della presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 1 (Consigliere Callegari), contrari nessuno, espressi ai sensi di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Bertorelli Paolino

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Sfondrini Massimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 15 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10/01/2024 al 25/01/2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Menconico, lì 10/01/2024

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Sfondrini Massimo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 18/12/2023

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Menconico, lì 18/12/2023

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Sfondrini Massimo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale Dott. Sfondrini Massimo